



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta
Sede di Torino**

Prot. 16627

Torino, 29/04/2020

IL DIRETTORE *ad interim*

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi

siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Visto lo schema di piano semestrale per l’istituzione delle rivendite ordinarie di cui al prot. n. 14427 del 26/03/2020, pubblicato in data 30/03/2020, formulato nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo richiamato dall’art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all’art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Acquisito successivamente l’orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla **diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri** introdotti dall’art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l’art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Considerato che anche alla luce delle significative modifiche apportate, cui sopra è cenno, rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari cui l’Ufficio si è attenuto nel predisporre lo schema di piano, non si rende necessario procedere a revisione delle segnalazioni rientranti nell’iter istruttorio per la formulazione dello schema di piano in quanto le medesime segnalazioni riguardano contesti che, in base alla nuova normativa citata, non consentono comunque l’istituzione di nuove rivendite;

Per tutto quanto sopra, a norma dell’art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241, inserito dall’art.14 della Legge 11 febbraio 2005, n.15,

DISPONE

l'annullamento in autotutela dello schema di piano prot. n. 14427 del 26/03/2020, pubblicato in data 30/03/2020, e

DETERMINA

per i succitati motivi e in base all'art. 4 della Legge 37/2019, di non formulare, per il 2° semestre del 2020, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio Pacella

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*